

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

^^^^^^^^^^^^^^^^

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del registro

Anno 2017

OGGETTO: Ampliamento zone di sosta per il commercio su aree pubbliche di tipo "C", di cui alla delibera di C.C. n. 51/97 e modifica art. 21 del vigente Regolamento Comunale Commercio aree pubbliche.

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di luglio alle ore 19:00 e seguenti nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1	PANTINA Gandolfo	P	9	CASCIO Mario (1952)	P
2	CASCIO Santina Maria	P	10	DOLCE Domenico	P
3	MACALUSO Giuseppina	P	11	DI FIORE Antonino	P
4	RINALDI Giuseppina Rosalia	A	12	CIRAULO Sandra	P
5	LIPANI Maria	P	13	D'IPPOLITO Gandolfo	P
6	CURATOLO Barbara	P	14	SIRAGUSA Francesco	A
7	LO VERDE Gandolfo	P	15	CASCIO Mario (1989)	P
8	BORGESE Enzo	P			

Assenti i consiglieri: Assenti i consiglieri: Rinaldi, Siragusa.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vice Sindaco, ass. Dolce e ass. Silvestri.

Con la partecipazione del Segretario comunale dott. Sanzo Vincenzo il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.

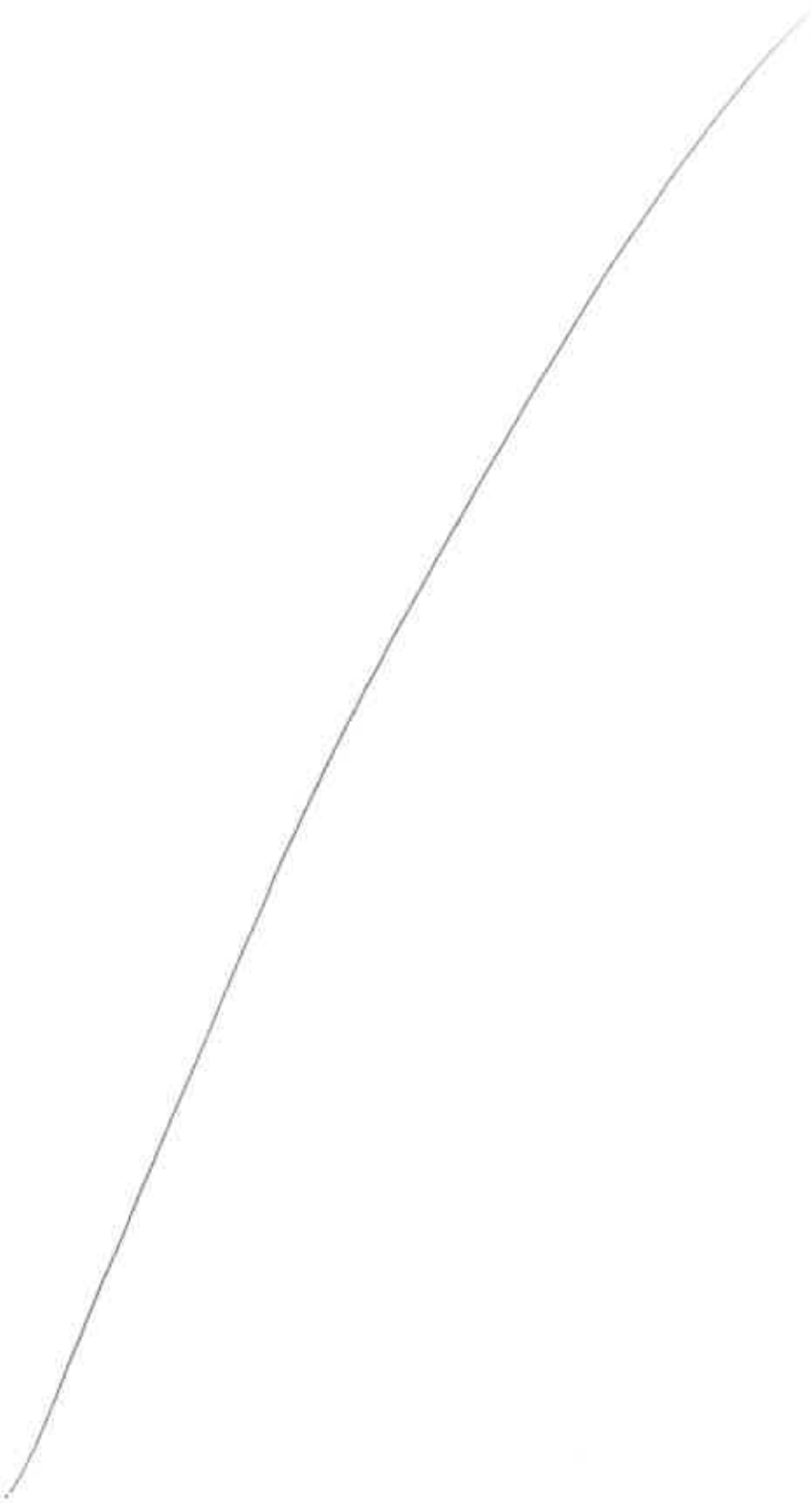
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione consiliare n. 51 del 27 giugno 1997, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per il Commercio su aree pubbliche che si compone di 26 articoli;
- con delibera di C. C. n. 94 del 09/08/2002 esecutiva, venivano ampliate le zone di sosta per il Commercio di tipo "C", individuate nella planimetria allegata alla delibera di C.C. n. 51 del 27/06/1997;
- con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/07/2010, esecutivo nei termini di legge, venivano modificati alcuni articoli del Regolamento del Commercio su aree pubbliche e fra quest l'art. 21, comma 9, prevedendo un punto di sosta per il commercio ambulante di tipo "C" di prodotti agricoli, ortofrutticoli e ittici in P.zza Gramsci, oltre le fioreriere, all'altezza del civico 4;
- con nota prot. n. 11143 del 20/10/2014, a firma di alcuni cittadini, è stata chiesto a questo Ente di individuare un posto di sosta per il commercio ambulante in altra via atteso che quello in Piazza Gramsci, comporta problemi alla circolazione stradale;
- con ordinanza sindacale n. 104 del 23/11/2015, in via sperimentale e in deroga all'art. 21, comma 9, del Regolamento Commercio su aree pubbliche si revocava il parcheggio riservato ai commercianti ambulanti posto in Piazza Gramsci, istituendolo in piazza Umberto I, accanto al civico 9;
- con ordinanza sindacale n. 106 del 24/11/2015, veniva revocata l'ordinanza n. 104/ del 23/11/2015;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi della legge n. 112/91 e della l. r. n. 18/95, nell'individuazione delle aree per il commercio su aree pubbliche, si deve tenere conto delle caratteristiche economiche, della vendita della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso;
 - l'Amministrazione Comunale nella considerazione che la chiusura di alcune attività commerciali, soprattutto del centro storico, ha influito sulla funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, e che la sosta in piazza Gramsci è risultata inopportuna per le seguenti motivazioni:
 - a) E' in discesa,
 - b) Nasconde la visibilità di esercizi a posto fisso posti in via San Domenico;
 - c) E' posto vicino la fontana e dal punto di vista igienico sanitario non è consono;
 - d) I mezzi degli ambulanti hanno subito danni a causa del transito di autocarri,
- ha dato input agli uffici interessati di individuare altro posto di sosta;



Per quanto sopra,

PROPONE

AMPLIARE le zone di sosta per il Commercio ambulante di tipo "C", individuate nella planimetria, di cui alla delibera di C. C. n. 51 del 27 giugno 1997, esecutiva nella forma di legge, con la seguente Via:

- **Via Itria e segnatamente di fronte al tratto finale della Via Domenico Pagano**

MODIFICARE l'art. 21 comma 9° sopprimendo la frase "in Piazza Gramsci oltre le fioriere presso il civico 4", viene individuato come posteggio per il commercio ambulante di prodotti agricoli, prodotti ortofrutticoli e ittici" del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche approvato con deliberazione Consiliare n.57 del 19/07/2010;

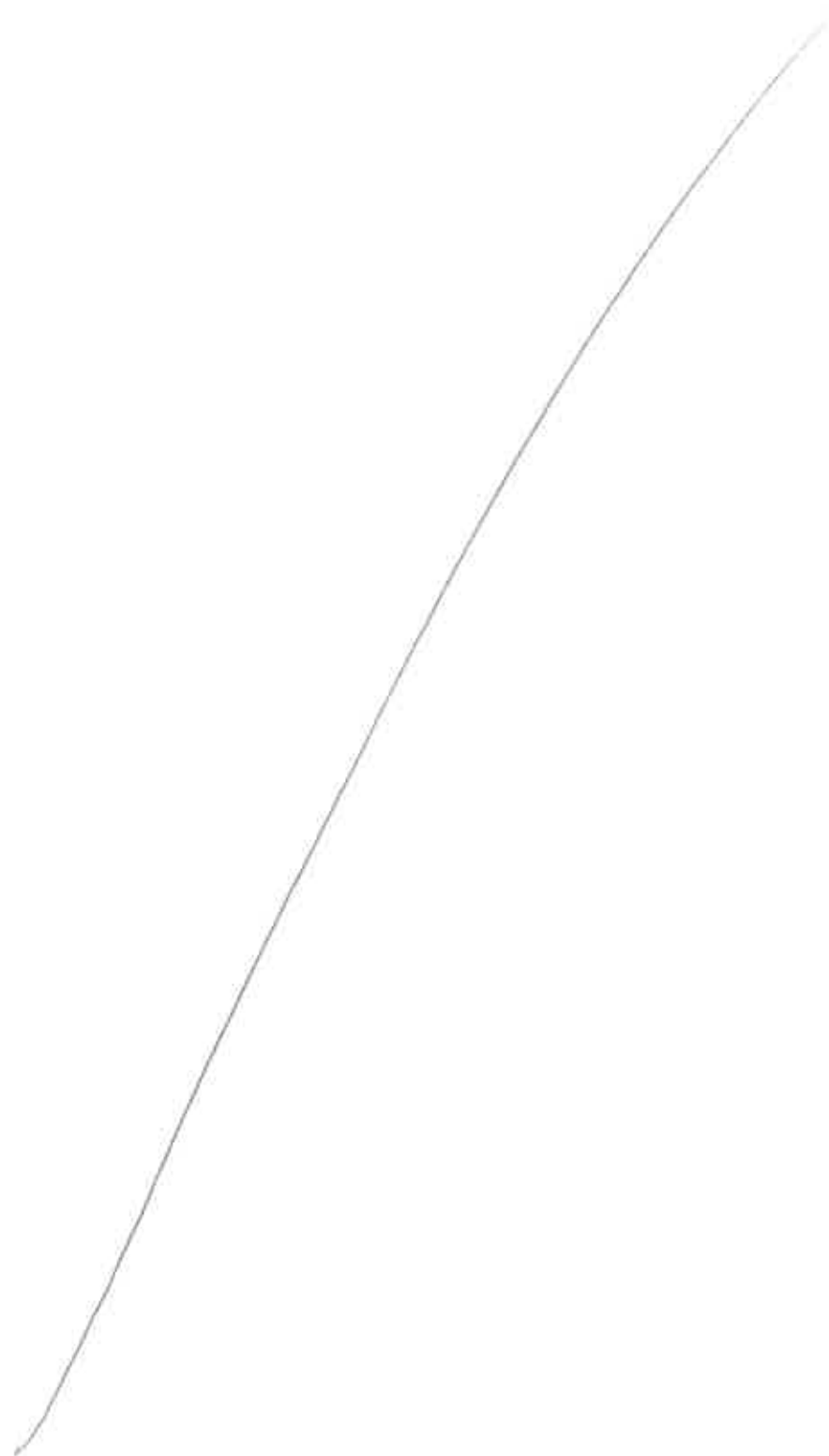
Dare atto che a seguito delle superiori modifiche il Regolamento Comunale Commercio su Aree Pubbliche si compone di n. 26 articoli, e si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Servizio
Maria Spagnuolo



Il Responsabile della 1 Area
D.ssa Gandola Ferruzza





COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

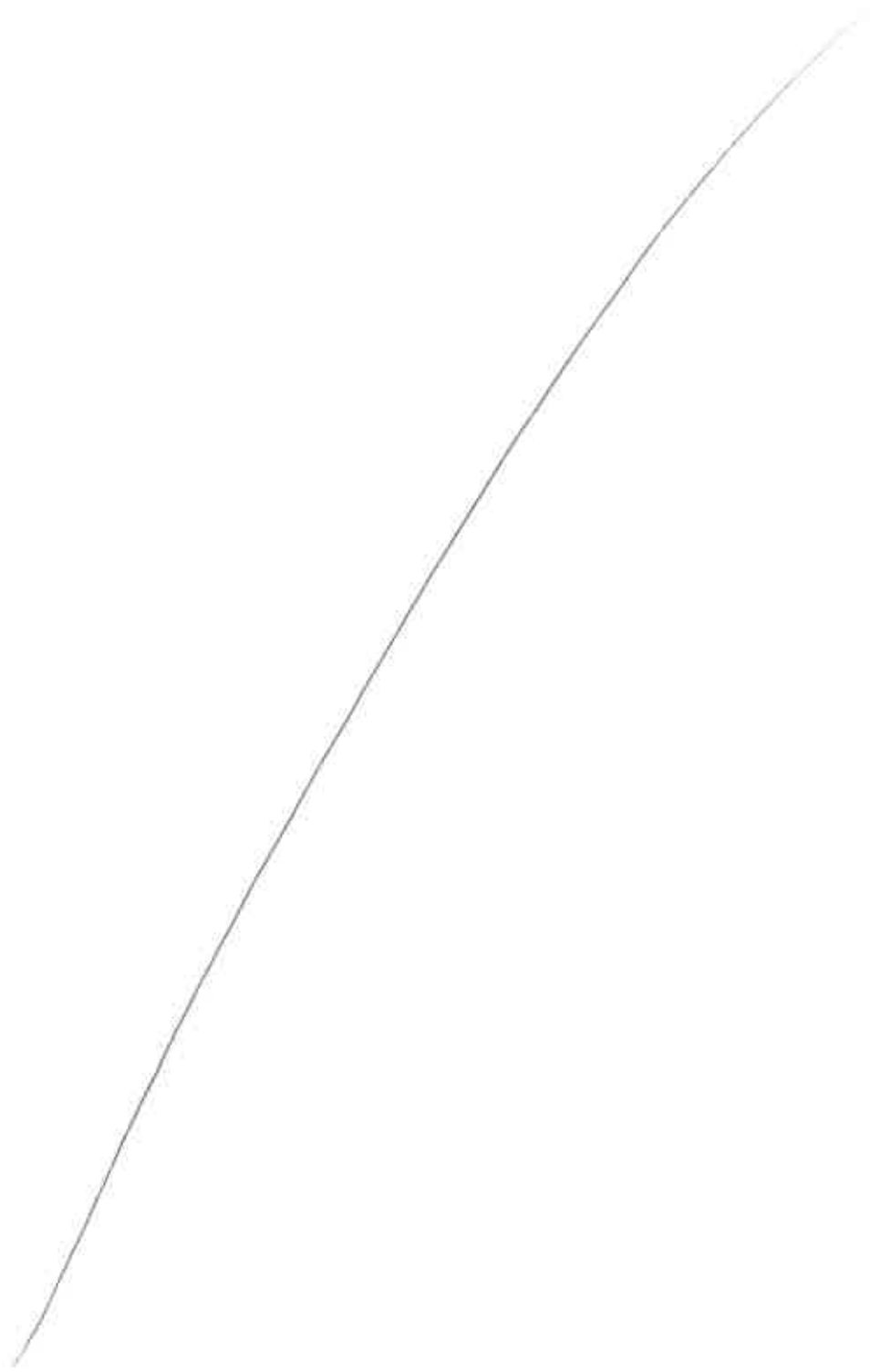
Città Metropolitana di Palermo

Ai sensi dell'Art. 12 della l.r. n.30/2000 sulla proposta di deliberazione presentata dal Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Ampliamento zone di sosta per il commercio su aree pubbliche di tipo "C", di cui alla delibera di C. C. n. 51/97 e modifica art. 21 del vigente Regolamento Comunale Commercio aree pubbliche.

Parere di regolarità tecnica: *Favorevole*

Il Responsabile dell'Area
D.ssa Gandolfa Ferruzza



In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n.13

Per l'amministrazione Comunale sono presenti Sindaco, Vice-Sindaco, Ass. Dolce, Ass. Silvestri.

Oggetto: Ampliamento zone di sosta per il commercio su aree pubbliche di tipo "C", di cui alla delibera di C.C. n. 51/97 e modifica art. 21 del regolamento comunale commercio su aree pubbliche.

Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la trattazione e discussione del precedente punto all'o.d.g., passa ad esaminare l'argomento posto al punto n.7 dell'o.d.g., divenuto con il consenso del Consiglio Comunale punto 6, avente ad oggetto : **Ampliamento zone di sosta per il commercio su aree pubbliche di tipo "C", di cui alla delibera di C.C. n. 51/97 e modifica art. 21 del regolamento comunale commercio su aree pubbliche .**

Aperta la discussione, **il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina** passa la parola alla **dott.ssa Ferreuzza, Responsabile dell'Area prima**, la quale, avuta la parola, illustra la proposta sottolineando che la stessa è finalizzata a liberare la piazza principale dalla presenza di venditori ambulanti garantendo al contempo ai cittadini la presenza di un'area adatta per fare acquisti nelle immediate vicinanze.

La Cons. Macaluso, avuta la parola, afferma che il gruppo di minoranza è d'accordo perché approvare questa modifica significa ripristinare la legalità,

Il Cons. D'Ippolito, avuta la parola, afferma di condividere quanto affermato dalla Cons. Macaluso, sottolineando che in tal modo si libera la piazza principale del paese pur individuando uno spazio alternativo accessibile.

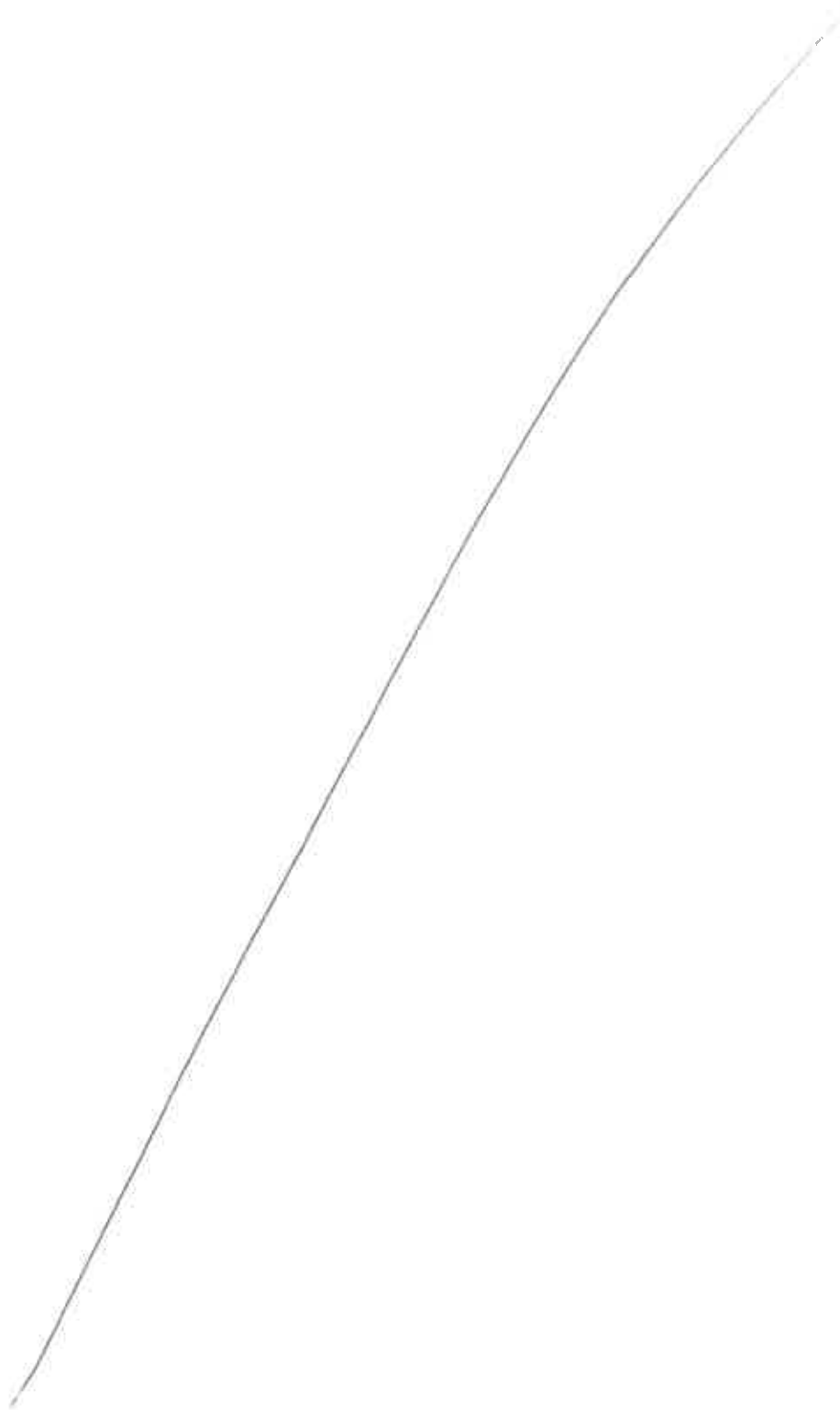
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, sottolineando che l'idea è ottima sottopone al Consiglio di prendere in considerazione anche la zona del Carmine che spesso è invasa da venditori ambulanti e propone di adibire alla vendita la zona sopra l'ex distributore Agip dove c'è una area a parcheggio che non viene utilizzata.

Il Cons. D'Ippolito, avuta la parola, afferma che il regolamento a parte la individuazione del nuovo spazio a piazza Itria rimane invariato e che a suo avviso i controlli andrebbero aumentati.

La dott.ssa Ferruzza, Responsabile dell'Area prima, informa i presenti che proprio in questi giorni il responsabile della polizia municipale sollecitava la introduzione di posteggi isolati e abbiamo iniziato uno studio finalizzato a individuare i luoghi più adatti da adibire a posteggi isolati in modo da non creare problemi di intralcio al traffico e di decoro urbano. Quindi informa i presenti che i vigili si sono già attivati per risolvere questa problematica.

Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la discussione, pone in votazione la proposta di cui in oggetto, che ottiene, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente risultato:

FAVOREVOLI: 13 (tredici) (unanimità dei presenti)



**CITTA' D I POLIZZI GENEROSA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

AREA I^a

**AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI-
SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**REGOLAMENTO COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

SOMMARIO

- Art. 1 - Disciplina per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche
- Art.2 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche
- Art.3 - Individuazione delle aree da dare in concessione
- Art.4 -Competenze del Sindaco
- Art.5 - Orario di svolgimento e individuazione dell' area destinata al mercato settimanale
- Art.6 - Commissioni di mercato
- Art.7 - Posteggi
- Art.8 - Superficie dei posteggi
- Art.8 bis-Sostituzione di posteggio
- Art.9 - Suddivisione dell'area di mercato per area merceologica
- Art.10 - Domanda di autorizzazione
- Art.11 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
- Art.12 - Autorizzazioni a soggetti non italiani
- Art.13 - Assegnazioni temporanee
- Art.14 - Decadenza della concessione - Revoca
- Art.14 bis Conservazione del posteggio

- Art.15 - Subingresso
- Art.16 - Normativa igienico-sanitaria
- Art.17 - Affissione del documento identificativo
- Art.18 - Istituzione, funzionamento, soppressione, spostamento luogo e data di svolgimento del mercato
- Art.19 - Sanzioni
- Art.20 - Posteggi in occasione di fiere, sagre.....
- Art.21 - Altre disposizioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 21bis Ambulanti non girovaghi – Piazza Morta -
- Art.22 - Obblighi per l'operatore commerciale
- Art.23 - Tassa di posteggio e tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani
- Art.24 - Entrata in vigore del presente regolamento
- Art.25 - Pubblicità del regolamento
- Art.26 - Norme finali e transitorie

CITTA' DI POLIZZI GENEROSA PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1

Disciplina per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Comune di Polizzi Generosa è disciplinato dal presente regolamento ai sensi della legge 28 marzo 1991. n. 112 e delle leggi regionali 1° marzo 1995 n. 18 e 8 gennaio 1996 n. 2, della Legge n.28 del 22 dicembre 1999, nonché della circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca n. 4754 del 6 aprile 1996.

Articolo 2

Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

- | | |
|--------|---|
| Tipo A | su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, con possibilità di rinnovo agli stessi concessionari salvi motivi ostativi, per essere utilizzato quotidianamente e per almeno cinque giorni la settimana; |
| Tipo B | su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, con possibilità di rinnovo salvo motivi ostativi, per essere utilizzato un giorno la settimana; |
| Tipo C | su qualsiasi area, purché in forma itinerante (il Consiglio Comunale individua le aree su cui è consentita la sosta per un massimo di un'ora). |

Articolo 3

Individuazione delle aree da dare in concessione

Il Consiglio Comunale, ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 del presente regolamento, individua:

- 1) le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A, per un uso quotidiano e per almeno cinque giorni la settimana, localizzate nella planimetria allegata alla deliberazione consiliare (allegato a);
- 2) le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B, per l'utilizzo di un giorno alla settimana (mercato settimanale) con la configurazione dei posteggi risultante nella planimetria allegata alla deliberazione consiliare (allegato b);

- 3) le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo C. in cui è prevista la sosta per un periodo massimo di un'ora, localizzate nella planimetria allegata alla deliberazione consiliare (allegato c);
- 4) le aree da destinare all'esercizio del commercio a piazza morta per gli ambulanti girovaghi.

Nell'individuazione di tali aree si deve tenere conto delle caratteristiche economiche, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso.

Articolo 4 **Competenze del Sindaco**

- Determina le aree dove per motivo di pubblico interesse o per motivi igienico-sanitari è vietato il commercio su aree pubbliche;
- Istituisce le aree per fiere locali, fiere/mercato, sagre e fiere del bestiame e ne determina i relativi posteggi;
- Anticipa la giornata di mercato solo se ricadente in giornata festiva (art.8, comma13, della l.r. n. 18/95)

Articolo 5 **Orario di svolgimento e individuazione dell'area destinata al mercato settimanale**

Il mercato settimanale si svolge nel giorno di mercoledì di ogni settimana. Qualora il mercoledì sia giorno festivo, il Sindaco, può anticipare di un giorno la data di svolgimento del mercato settimanale.

L'ORARIO DI VENDITA nel mercato settimanale è fissato dalle ore 08.30 alle ore 13.30.

L'assegnatario di posteggio può iniziare le operazioni di montaggio del banco di vendita mezz'ora prima dell'orario di apertura e deve concludere le operazioni di smontaggio, compresa la pulizia del posteggio, non oltre le ore 14.30.

L'operatore assegnatario di posteggio deve comunque arrivare nell'area di mercato entro e non oltre le ore 8,00;

L'assegnazione dei posteggi, non occupati entro le ore 08.00, avviene per sorteggio tra i richiedenti presenti nel mercato, che abbiano i requisiti di legge e siano muniti di idonea documentazione; il sorteggio viene effettuato alla presenza di un agente di Polizia Municipale, appositamente designato dal Responsabile di P.M.

Il mercato settimanale si svolge in via Giovanni Borgese, P.zza Matteotti.

Articolo 6 **Commissione di mercato**

Presso il mercato settimanale è istituita una Commissione composta da quattro rappresentanti eletti in seno agli operatori del mercato su lista unica; della Commissione fa anche parte un rappresentante dei commercianti a posto fisso, eletto dalla categoria dei commercianti a posto fisso.

La Commissione vigila sul buon funzionamento del mercato, assolve ai compiti di legge e resta in carica due anni; essa delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli stessi.

Articolo 7

Posteggi

Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Presso il Comune sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti, dando adeguata informazione inerente al numero, alla superficie e alla localizzazione di quelli disponibili.

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze.

Il numero di posteggi nel mercato settimanale è di cinquanta.

Il 6% è riservato ai coltivatori diretti, mezzadri e/o coloni che vogliono alienare i loro prodotti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Il 4% agli artigiani di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 433 "legge-quadro sull'artigianato".

Il 2% ai piccoli industriali che intendono esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti.

Il 4% ai soggetti che intendono esporre per la vendita al dettaglio opere di pittura, di scultura, di grafica e di oggetti di antichità o di interesse storico e/o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

Alla periferia del mercato saranno individuate superfici idonee ad accogliere gli operatori eventualmente in possesso di automarkets, le cui dimensioni non consentono che vengano collocati nei normali posteggi.

Articolo 8 Superficie dei posteggi

I posteggi debbono avere una superficie minima di mq 12 e massima di mq 35, con un fronte massimo di ml 10 e una profondità massima di ml 3,5; debbono, altresì, essere intervallati tra di loro da passaggi di larghezza minima di ml 0,50.

Articolo 8 bis Sostituzione di posteggio

Nell'eventualità che risultino disponibilità di posteggio all'interno di un mercato, il titolare di un posteggio potrà avanzare richiesta di sostituzione dello stesso. Il predetto cambio ha priorità rispetto all'assegnazione del posteggio a nuovi richiedenti, semprechè la nuova ubicazione ricada in un'area di mercato dello stesso settore per cui il richiedente è autorizzato.

Sono ammessi i cambi di posteggi contestuali tra due operatori, fermo restando le predette limitazioni, e semprechè siano preceduti da apposita autorizzazione. E' vietato agli operatori lo scambio giornaliero di posteggio, o comunque l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnatogli.

Nel caso di posteggi vacanti si procederà entro il 31 gennaio di ciascun anno mediante avviso pubblico affisso all'albo pretorio e sul sito internet del Comune all'assegnazione dei posteggi vacanti. Nell'eventualità che detti posteggi non vengono assegnati con tale bando si procederà su..

Articolo 9

Suddivisione dell'Area di mercato per Area Merceologica

Il mercato risulta suddiviso in aree distinte in settore alimentare e non alimentare.

Articolo 10 Domanda di autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione (tipologie A e B) deve essere inviata all'ufficio competente, ai sensi della L.R. 18/95 art. 5 e in conformità alle vigenti norme in materia di autocertificazione, esclusivamente a mezzo raccomandata, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente (D.P.R. n. 445/2000).

L'Autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone.

Nella domanda, redatta in carta legale e sottoscritta, il richiedente (persona fisica o legale rappresentante) deve dichiarare:

- a. nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico; ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia l'obbligo;
- b. il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 richiamati dall'art. 3 comma 2 della L.R. 22/12/1999 n. 28;
- c. il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
- d. nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio, e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 22/04/2002;
- e. di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti chimici,ove il caso.

La domanda inoltre deve contenere le seguenti indicazioni:

- la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività (automezzo, chiosco, altro); nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia. Con l'inizio dell'attività occorre indicare la targa dell'automezzo impiegato con le necessarie autorizzazioni e ogni autorizzazione necessaria per l'impiego della eventuale struttura dichiarata.
- Elementi essenziali per l'individuazione dell'ubicazione prescelta per lo svolgimento dell'attività (es. il toponimo, se al di fuori di un mercato; eventuale indicazione di un numero di posteggio, se all'interno di un mercato)

Con l'istruttoria della pratica della domanda per il rilascio della autorizzazione l'ufficio, ove necessario, deve procedere alla richiesta di uno degli elementi sopra elencati, secondo i dettami delle leggi vigenti e comunque entro e non oltre 30 gg. dall'avvenuta comunicazione dell'integrazione.

Per le domande che hanno una stessa data di presentazione, valgono nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- anzianità di iscrizione al R.E.C. O titolo equipollente per l'attività richiesta;
- dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
- iscrizione al registro ditte tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- Minor numero di autorizzazioni possedute (anche in altri Comuni);
- Età.

A parità dei criteri di cui sopra, si procede al sorteggio.

Articolo 11

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

La concessione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche (tipo B) non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio. Di ciò si deve dare comunicazione al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Le autorizzazioni suddette non possono essere negate quando siano disponibili, nelle aree a ciò destinate, i posteggi.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio.

L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari non abilita di fatto ad esercitarne la somministrazione, se il soggetto richiedente non è iscritto al R.E.C. o non abbia il possesso di un titolo equipollente per tale attività.

L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Articolo 12 Autorizzazioni a soggetti non italiani

I cittadini stranieri, appartenenti agli Stati membri della Comunità Economica Europea, sono equiparati ai soggetti italiani. Le medesime condizioni sussistono per i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti, a condizione che provengano da Paesi con cui esistano accordi di reciprocità.

Articolo 13 Assegnazioni temporanee

Il posteggio, che temporaneamente non viene occupato per giustificato motivo, viene assegnato per il periodo di non utilizzo ad altri in possesso di autorizzazione all'esercizio itinerante, che ne facciano richiesta, con priorità fra coloro che hanno il maggior numero di presenze nel mercato settimanale.

Articolo 14 Decadenza della concessione - Revoca

Ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.R. 18/95, si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio o, in caso di subentro ad attività esistenti, entro i sei mesi dalla data dell'atto di cessione di azienda, salvo proroga nei casi di comprovata necessità.

L'operatore decade dalla concessione del posteggio, qualora non l'utilizzi per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi nell'anno solare (12 assenze durante l'intero anno solare) salvo che non riguardi il caso di assenza per motivi di malattia, gravidanza e servizio militare, da certificare opportunamente. Ai fini del computo delle presenze nel mercato vanno considerate anche tutte le presenze ai sorteggi cui non è conseguita la contestuale assegnazione.

La concessione può essere revocata per la mancata pulizia dello spazio occupato da parte dell'operatore.

La decadenza colpisce chi non utilizza il posteggio, nel caso di esercizio della tipologia A, nel corso di tre mesi, fatte salve le ipotesi indicate nel punto precedente.

La decadenza viene comunicata all'interessato dal Sindaco a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Può, inoltre, il Sindaco revocare la concessione del posteggio per giustificati motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per il comune. In tal

caso, comunque, deve provvedere, a richiesta, a compensare la revoca con altra assegnazione.

La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

Articolo 14 bis Conservazione del posteggio

L'operatore che per periodi prolungati non ha utilizzato il posteggio per motivi giustificati e tempestivamente documentati, ha diritto alla conservazione del posteggio.

I casi in cui l'assenza del titolare dall'esercizio dell'attività è giustificata sono:

- gravidanza e puerperio;
- malattie ed infortuni;
- ferie non superiori ad un mese per anno solare;
- sospensione dell'autorizzazione in tutti i casi previsti dalla legge nazionale anche se non contemplati in questo regolamento;
- cariche elettive o sindacali.

Nei casi di cui ai punti precedenti, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare, per tutta la durata dell'assenza dello stesso, è messo a sorteggio, come meglio specificato all'art.8 bis del presente regolamento.

Articolo 15 Subingresso

La concessione dell'area di posteggio ha la durata di dieci anni e, a richiesta, può essere rinnovata. Quella per l'attività stagionale ha parimenti la medesima durata, ma limitata all'arco temporale della stagione indicata.

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, è disciplinato dalla normativa di cui alla legge n. 426/71 e al regolamento di esecuzione di cui al D.M. n. 375/88.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra.

Il trasferimento può essere effettuato insieme al complesso di beni posseduti, posteggi compresi.

Il trasferimento riguarda per intero l'attività oggetto dell'autorizzazione.

Articolo 16 Normativa igienico-sanitaria

Il commercio su aree pubbliche viene esercitato nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari che non alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La vendita di prodotti alimentari, nonché la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, viene esercitata con la modalità e le attrezzature idonee a garantire la protezione da inquinamento esterno in ossequio alle ordinanze ministeriali in materia, nonché dei

Decreti Assessoriali vigenti anche in relazione alle caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

Il commercio di carni fresche, comprese quelle ittiche, è vietato in tutte le aree che non sono allacciate alle reti, idrica fognaria ed elettrica, a meno che lo stesso non venga esercitato mediante l'utilizzo di veicoli di vendita opportunamente autorizzati dal competente servizio sanitario.

E',altresì, vietato vendere in forma itinerante le carni fresche e il pesce fresco, se non mediante attrezzature mobili e/o veicoli espressamente autorizzati dal competente servizio sanitario.

Nello stesso posteggio e in quelli ad esso adiacenti non può essere esercitato il commercio di animali vivi e al tempo stesso la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.

Non è richiesta autorizzazione igienico-sanitaria per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli, fermo restando la necessità di idonea conservazione che eviti rischio di contaminazione.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica, o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti, o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato regionale.

Articolo 17

Affissione del documento identificativo

Durante lo svolgimento del mercato settimanale, nonché nell'esercizio dell'attività di cui alle tipologie A e C, è fatto obbligo al titolare di esporre bene in vista l'apposito documento relativo alla concessione e gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

I titolari di posteggi, presso il mercato settimanale, dovranno, inoltre, esporre il numero distintivo del posteggio.

In qualsiasi momento dovrà essere esibita, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione.

Articolo 18

Istituzione, funzionamento, soppressione, spostamento luogo e data di svolgimento del mercato.

L'istituzione, il funzionamento, la soppressione e lo spostamento di luogo o di data di svolgimento del mercato settimanale son stabiliti dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.7 della l.r. n. 18/95; in casi eccezionali e particolari le suddette determinazioni vengono adottate con ordinanza del Sindaco.

Prima dello spostamento di luogo o di data del mercato, l'Amministrazione Comunale dà pubblicità mediante avviso affisso all'albo pretorio, all'interno del mercato e nelle principali vie e piazze del paese, almeno due settimane prima. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.

Articolo 19

Sanzioni

Per le sanzioni si fa espresso riferimento all'art.20 della L.R. n.18/95 come modificato ed integrato dall'art.15 della L.R. n. 2/96.

Nei casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 192 del D.Lgs.n. 152 del 2006.

Ove non ricorrano ipotesi espressamente previste dalla L.R. 18/95 o da altre disposizioni di legge vigenti, per le violazioni delle norme del presente regolamento si applica, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell'anno solare), l'ufficio comunale competente trasmetterà all'operatore responsabile della violazione un provvedimento di formale diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni. Detto provvedimento sarà notificato, ed eseguito con il ritiro temporaneo del titolo, dalla Polizia Municipale, che provvederà altresì alla successiva restituzione del titolo all'interessato al termine del periodo; in entrambi i casi il Comando di P.M. Informerà l'ufficio amministrativo competente.

A fronte di ulteriori reiterazioni, l'ufficio comunale competente procederà, ai sensi degli artt. 3 comma 2 e 14 comma 3 L.R. 18/95, alla pronuncia di decadenza della concessione del posteggio, e alla conseguente revoca dell'autorizzazione. La Polizia Municipale provvederà al ritiro del titolo, e lo trasmetterà all'ufficio amministrativo competente.

Articolo 20

Posteggi in occasione di fiere, sagre...

In occasione di fiere, fiere-mercato, fiere del bestiame e sagre, il Responsabile dell'Area può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, a seguito di istituzione con apposita determinazione sindacale che ne individua nel contempo la relativa area.

Esse sono valide per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e nei limiti dei posteggi appositamente istituiti.

Le aree assegnate allo svolgimento di tali riunioni sono prioritariamente assegnate ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 1), comma 2, lettera c (autorizzazioni in forma itinerante) e fra questi a coloro che hanno il più alto numero di presenze in manifestazioni precedenti di uguale natura.

Le domande di assegnazione di tali aree devono essere prodotte in carta semplice.

La domanda di autorizzazione per le fiere, sagre e manifestazioni, è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle stesse ed il Responsabile dell'Area rilascia l'autorizzazione almeno trenta giorni prima dello svolgimento.

L'assegnazione di eventuali aree rimaste libere dopo la stesura della graduatoria può essere fatta anche in deroga a quanto sopra.

Articolo 21

ALTRE DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Per il commercio di tipologia C, la comunicazione di inizio attività è presentata all'ufficio competente dell'amministrazione comunale, ai sensi della L.R. 17/04 art. 24 e del D.P.R.S. 162/05. Nella comunicazione, l'operatore deve anche dichiarare il possesso dei requisiti morali, professionali e igienico-sanitari, ove richiesti dalla tipologia merceologica,

come elencati al precedente art. 10 comma 3, punti b., c., d., e.; nel caso in cui l'attività sia svolta mediante utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicare la tipologia e la targa.

Il commercio in forma itinerante può essere svolto solo nei giorni lavorativi, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 per il periodo invernale o dalle ore 16,00 alle ore 20,30 per il periodo estivo.

Gli operatori possono sostare per la vendita in un medesimo luogo, come individuato nella planimetria e allegata alla deliberazione consiliare, per un massimo di sessanta minuti.

Un punto di sosta dal successivo deve distare almeno mt 50, distanza misurata per la via pedonale più breve.

Gli spazi di sosta non possono superare la superficie massima di mq 20.

L'operatore è obbligato a raccogliere i rifiuti prodotti e riporli negli appositi contenitori messi a disposizione del Comune in prossimità dell'area di sosta.

È fatto divieto di svolgere il commercio in forma itinerante nel raggio di mt 30 dalle scuole e dai posteggi destinati al commercio su aree pubbliche di tipo A.

Nella giornata di svolgimento del mercato settimanale (mercoledì) non si può svolgere il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ad una distanza inferiore a mt 500 dall'area del mercato stesso.

Il Sindaco, con apposita ordinanza, può - a suo insindacabile giudizio - porre divieti e limitazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, anche nei giorni lavorativi, per sopravvenuti motivi di polizia stradale, igienico-sanitari e, comunque, di pubblico interesse.

Articolo 21 Bis

Ambulanti non girovaghi – Piazza Morta -

Il Consiglio Comunale può individuare zone in cui è consentito l'esercizio del commercio ambulante in forma di Piazza Morta, cioè con sosta superiore a quella stabilita per il commercio ambulante e comunque non superiore a 8 ore consecutive, a tutti i commercianti ambulanti in possesso di regolare autorizzazione amministrativa e ai produttori agricoli tutti i giorni escluso il (mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 14,00) giorno in cui si svolge il mercato settimanale.

Per gli ambulanti non girovaghi, vengono istituite zone di vendita fissa sui banchi o simili in piazza morta nei seguenti punti:

- P.zza Medici (accanto fontanella, per il settore alimentare escluso i prodotti ittici);
- Largo Zingari (per il settore alimentare – prodotti ittici e produttori agricoli)
- P.zza G. B. Caruso (settore non alimentare)
- P.zza SS Trinità (settore non alimentare)
- P.zza Matteotti (settore non alimentare)

I predetti posteggi possono essere assegnati: annualmente per un giorno alla settimana;

giornalmente, esclusi i giorni assegnati annualmente saranno assegnati alle ore otto presso il comando Polizia Municipale dal vigile Urbano addetto che rilascerà apposita concessione del suolo pubblico. Tale concessione deve essere esposta in modo visibile sul banco di vendita.

Nell'eventualità di più richieste si procederà a sorteggio.

Nell'assegnazione viene data la precedenza a coloro che possiedono l'autorizzazione ambulante rilasciata dal Comune di Polizzi Generosa e sono ivi residenti da almeno tre anni, fino alla copertura massima del 50% dei posteggi previsti. Ai commercianti assegnatari di posteggio annuale verrà rilasciata apposita concessione di suolo pubblico che deve essere esposta in modo visibile sul banco di vendita ed esibita ad ogni richiesta del personale della Polizia Municipale. Per il resto valgono le disposizioni previste dalla Legge e dal regolamento per il mercato settimanale.

Il Comando Polizia Municipale comunicherà a gennaio, aprile, luglio e ottobre agli organi competenti la lista degli ambulanti che hanno ottenuto concessione di suolo pubblico giornaliero perché provvedono alla riscossione della tassa.

Articolo 22

Obblighi per l'operatore commerciale

L'operatore commerciale titolare del posteggio nel mercato settimanale, dopo avere riposto la merce e rimosso il banco deve provvedere a raccogliere i rifiuti in forma differenziata entro appositi contenitori in modo da lasciare il posteggio ripulito. L'operatore inoltre deve evitare che residui oleosi derivati da prodotti alimentari o dagli automezzi imbrattino la superficie stradale. L'operatore commerciale dovrà gestire direttamente il posteggio, potrà farsi sostituire solo dal proprio rappresentante legale. Il concessionario inoltre deve provvedere a:

1. Pagare nei modi e nei termini previsti, la T.O.S.A.P.;
2. Pagare nei modi e nei termini previsti la tassa sul ritiro RSU;
3. Occupare solo lo spazio dato in concessione;
4. Sgombrare l'area del mercato entro l'orario stabilito;
5. Stendere le proprie tende solari ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,50 e mantenere i prodotti entro gli spazi delimitati;
6. Tenere esposte l'autorizzazione di vendita e la concessione dello spazio in originale;
7. mantenere pulita durante la vendita, l'area di concessione, libera da ingombri e da qualsiasi rifiuto;
8. Non piantare chiodi, legare corde funi o altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi o alle facciate degli immobili vicini;
9. Non usare megafoni, altoparlanti;
10. Non schiamazzare per richiamare gli acquirenti;
11. Osservare rigorosamente i regolamenti in materia igienico – sanitaria, tenere esposti i prezzi al consumo dei prodotti posti in vendita;
12. Non concedere a terzi il posteggio;
13. Giungere con largo anticipo nel posteggio, facilitando il compito della rilevazione e del conseguente sorteggio dei posti vacanti. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, e dal presente regolamento.

Inoltre l'operatore commerciale in caso di inosservanza del presente regolamento e delle norme in materia, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 20 della L. R. 18/95 e 2/96.

- E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 1.549,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione o non rispetti le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 della L. R. 18/95;
- E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 ad € 516,00 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse;
- Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 ad € 1.549,00 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione;
- Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 52,00 ad € 258,00;
- Chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere iscritto al registro di cui alla Legge 11.6.1981 n. 426 e successive modifiche, è punito con la sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2.582,00.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

Articolo 23

Tassa di posteggio e tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

L'utilizzo delle aree destinate al commercio è soggetto al pagamento della tassa TOSAP e della TARSU.

La tassa di posteggio sarà stabilita con tariffa deliberata dal consiglio comunale. Per i posteggi di durata temporanea (mercato settimanale o fiere e sagre locali) il pagamento della relativa tassa va fatto sul posto a mano dell'incaricato della riscossione, qualora venga data in concessione la T.O.S.A.P.

Nell'ipotesi in cui la suddetta tassa venga gestita direttamente dal Comune, la riscossione verrà effettuata con versamento in C/C postale.

Per i posteggi della tipologia A il pagamento va fatto annualmente; il primo anno all'atto del rilascio della concessione, successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

La tassa di N.U. è stabilita con determinazione dirigenziale del servizio finanziario n.10 del 27.01.2010. La riscossione della tassa giornaliera di smaltimento rifiuti solidi urbani, relativa agli insediamenti di cui al mercatino settimanale, verrà riscossa tramite bollettino ministeriale predisposto ed a carattere annuale e preventivo (in base alle tariffe attuali ed eventuale conguaglio) e con l'ausilio del locale corpo dei vigili urbani i quali verificheranno i relativi pagamenti; la tassa giornaliera è stata istituita con l'art. 33 del regolamento comunale

approvato con Deliberazione di C.C. n. 13/1995, e avrà efficacia fino a quando altre norme non provvederanno a modificarlo.

Articolo 24

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta ripubblicazione, dopo l'affissione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.

Articolo 25

Pubblicità del regolamento

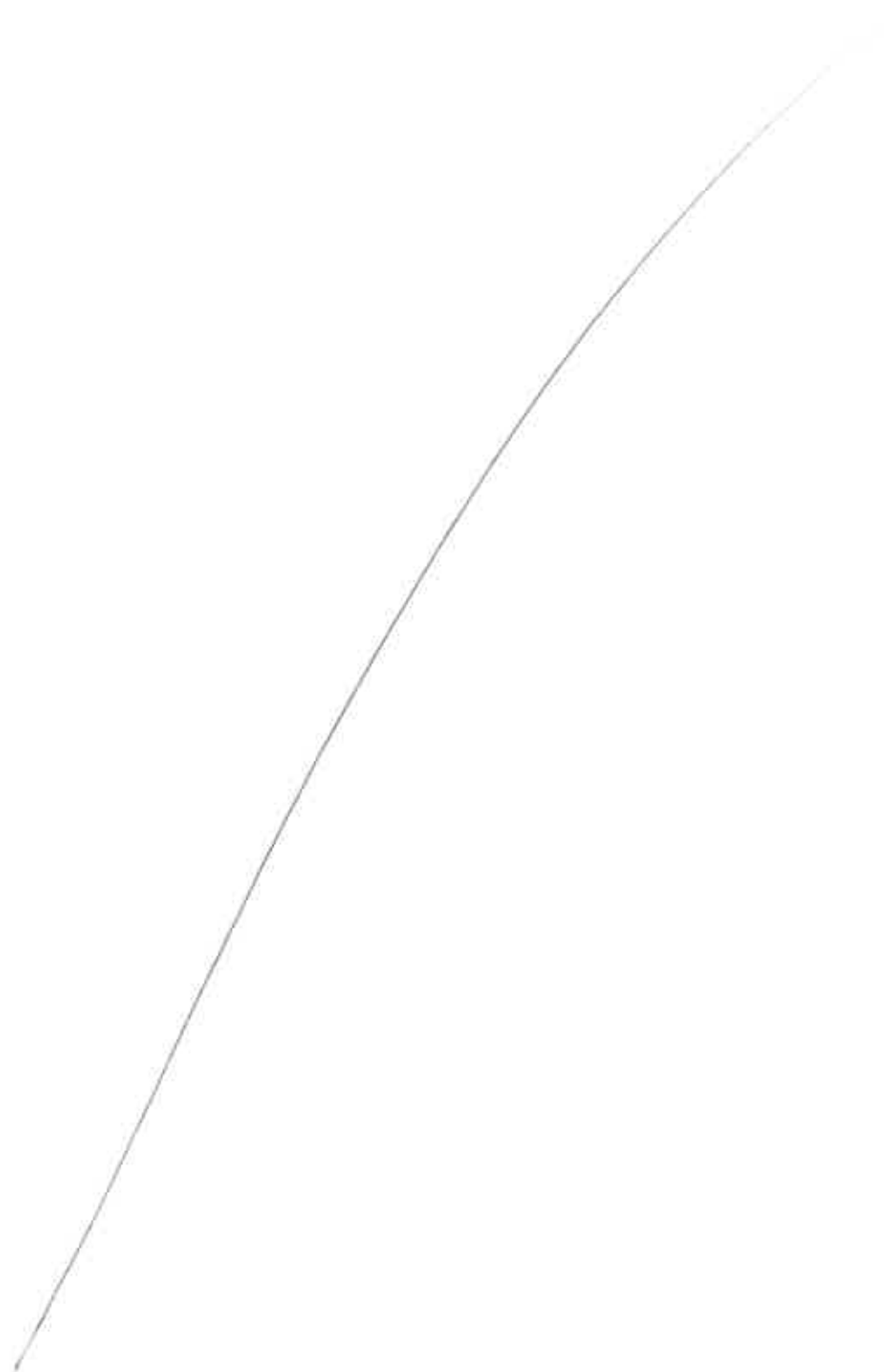
Copia del presente regolamento e copia della deliberazione consiliare di approvazione con tutti gli allegati, a nonna della legge n. 241/90 come recepita con l.r. n. 10/91, saranno tenuti a disposizione del pubblico per poterne prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 26

Norme finali e transitorie

Il presente regolamento deve essere fornito dall'Amministrazione, a tutti gli operatori commerciali, come parte integrante alla documentazione di autorizzazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.



860.8

870.9

866.9

894.2

VIA

DELL'

ITRIA

897.9

PAGANO

894.8

PIAZZA

UMBERTO

VIA

VIA DOMENICO

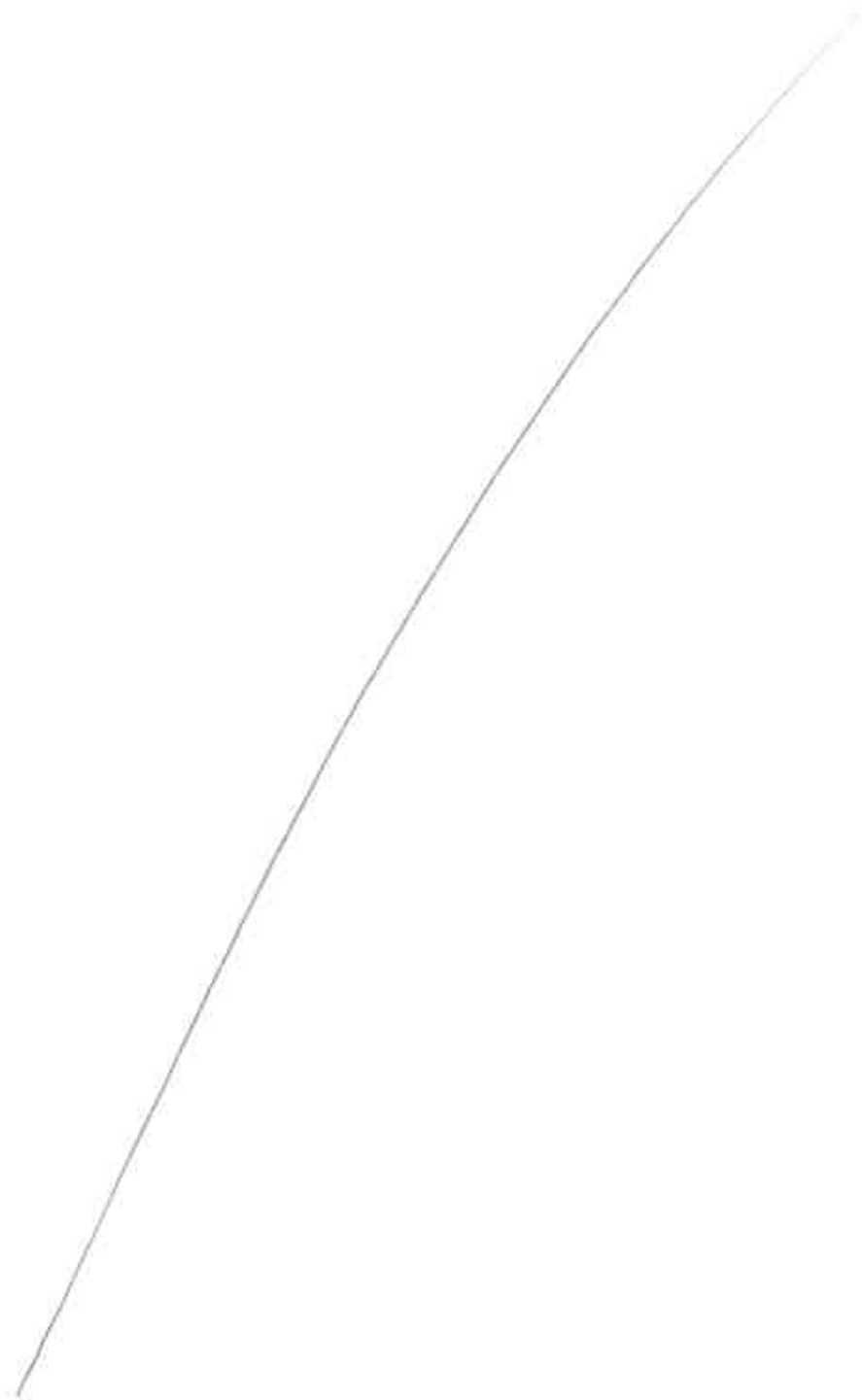
GARIBALDI

893.0

DOMENICO

VIA

CARACCILOLO





COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi n. 13 - CAP 90028 - Tel. 0921 551611 - Fax 0921 688205

PEC: segreteria.polizzi@pec.it

Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

VERBALE N. 5 / 2017

della III Commissione Consiliare

Il giorno **13 del mese di giugno 2017**, presso i locali del Palazzo Comunale di Polizzi Generosa, si riunisce la III Commissione Consiliare convocata con nota prot. 5651 del 08/06/2017 per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. "Regolamento delle aree per il commercio ambulante";
2. "Piano triennale opere pubbliche 2017-2019".

Alle ore 18:30 sono presenti i seguenti consiglieri:

D'Ippolito Gandolfo	Presidente
Cascio Santina Maria	Componente
Macaluso Giuseppina	Componente
Curatolo Barbara	Componente

Assente Ciraulo Sandra.

Sono presenti l'ing. Zafarana Mario e la dott.ssa Ferruzza Gandolfa

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Viene discusso il primo punto all'o.d.g. con esame delle modifiche al regolamento. La dott.ssa Ferruzza illustra le modifiche che istituiscono la zona di sosta in prossimità dello slargo all'inizio di Via Itria.

La Commissione approva le modifiche.

Si passa al secondo punto all'o.d.g. Viene illustrato il piano con evidenza dei lavori eliminati perché

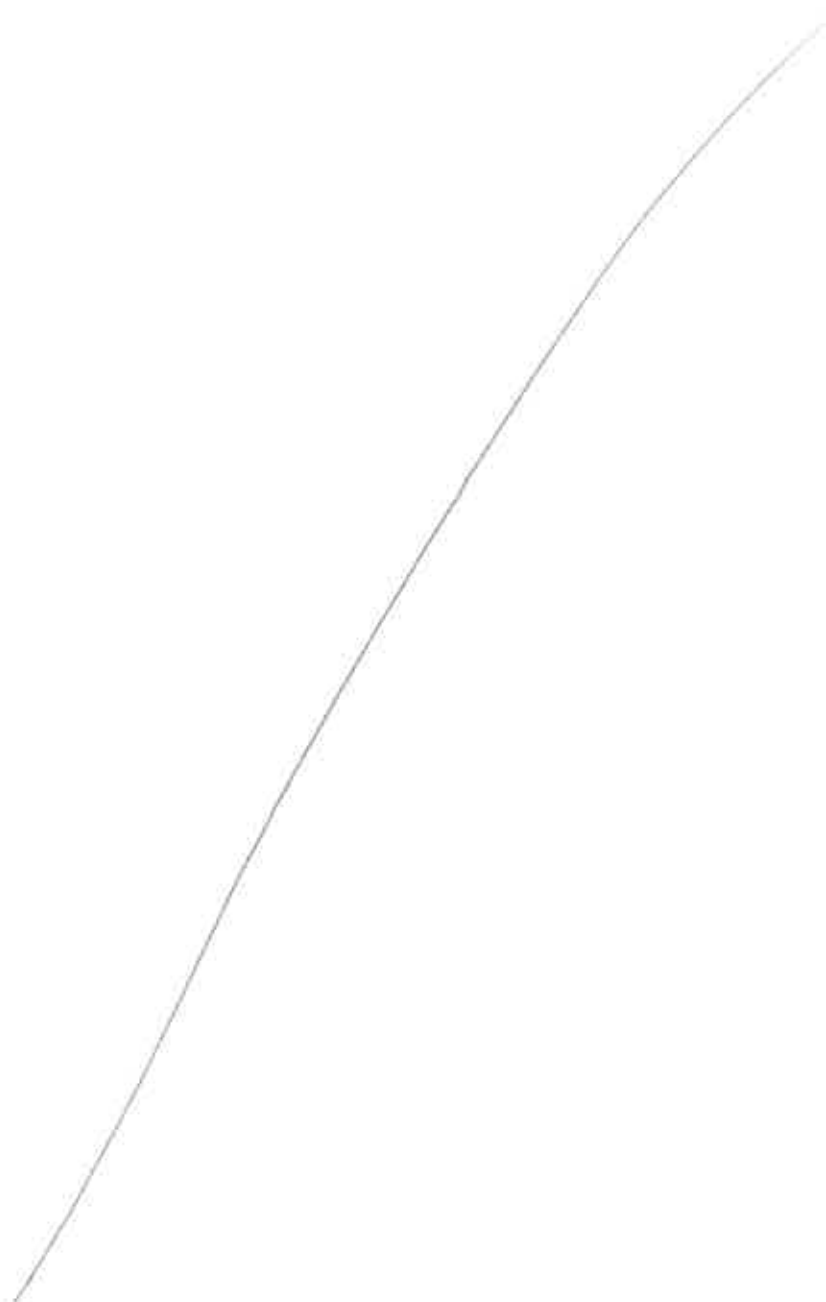
realizzati e nuovi lavori inseriti.

La Commissione approva rinviando al Consiglio Comunale ogni ulteriore discussione.

La seduta viene sciolta alle ore 19:30.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to D'Ippolito Gandolfo	Presidente
F.to Curatolo Barbara	Componente
F.to Macaluso Giuseppina	Componente
F.to Cascio Santina Maria	Componente
F.to dott.ssa Ferruzza Gandolfa	Responsabile I Area
F.to ing. Zafarana Mario	Responsabile III Area



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano
Cascio Santina Maria

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Sanzo

Pubblicata all'albo pretorio online il 10/04/2017 per la durata di giorni 15.

Polizzi Generosa, _____

Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta **dell'Albo Pretorio Online**, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il _____

☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva

☐ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. _____